

CIRCOLARE n. 50 del 16 marzo 2021

Prot. n. 243 AC/bf

OGGETTO: **Circolare INPS n. 42/2021 – Congedo padri lavoratori**

Istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri

Con la circolare in commento si forniscono indicazioni in materia di proroga del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori dipendenti per l'anno 2021 e ampliamento da sette a dieci giorni del periodo di fruizione del congedo obbligatorio del padre, nonché di fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri in caso di morte perinatale del figlio.

Proroga del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori dipendenti per l'anno 2021 e ampliamento da sette a dieci giorni del periodo di fruizione del congedo obbligatorio del padre

Le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021 comportano:

- la proroga del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre anche per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell'anno 2021 (1° gennaio - 31 dicembre);
- l'ampliamento da sette a dieci giorni del congedo obbligatorio dei padri, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli sette giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2021.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, sono tenuti a presentare domanda all'Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all'Istituto.

In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruito, attraverso il flusso Uniemens e per quanto concerne il computo dei giorni relativi ai congedi in argomento, si precisa che devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.

## Fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri in caso di morte perinatale del figlio

In relazione a tale congedo si precisa che, coerentemente con la durata del beneficio, la tutela debba essere garantita in caso di morte perinatale avvenuta nei primi dieci giorni di vita del minore. Di conseguenza il congedo può essere fruito, sempre entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:

- 1) figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);
- 2) decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.

Dalla tutela restano pertanto esclusi i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).

La durata del congedo obbligatorio per il padre è aumentata, per l'anno 2021, a dieci giorni (più uno di congedo facoltativo) da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale, oppure nel caso di morte perinatale avvenuta nel periodo sopra indicato.


Per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a sette giorni di congedo obbligatorio (più uno di congedo facoltativo), anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2021. Anche nei casi di morte perinatale avvenuti nell'anno 2020, con periodo di fruizione totalmente o parzialmente ricadente nell'anno 2021, è riconosciuto il diritto a sette giorni di congedo obbligatorio e uno di congedo facoltativo.

Rinviando alla lettura dell'allegato, la Federazione rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegato

<b>Circolari correlate</b> Circolare Fipe n. 212/2020	<b>Collegamenti esterni</b> <a href="https://www.inps.it/">https://www.inps.it/</a>	<b>Parole chiave</b> Congedo paternità; congedo parentale; padre lavoratore
--	--	--